



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

16 FEB. 2017

N. 383

e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi fino al

3 MAR. 2017

il 16 FEB. 2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **04** del **13/02/2017**

OGGETTO: Integrazione Decreto n. 34 del 12/08/2016.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha attivato le procedure ed azioni, anche giudiziarie, per il recupero delle somme dovute, a qualsiasi titolo, dai vari debitori, al fine di instaurare e perseguire il corretto esplicarsi dell'azione amministrativa anche relativamente al recupero crediti.

RICHIAMATO il proprio decreto n. 34 in data 12 agosto 2016 avente ad oggetto: "CE.R.IN. S.r.l. - Incarico a legale di fiducia per recupero crediti." con il quale è stato stabilito di proporre, a mezzo di legale di fiducia di questa amministrazione, individuato nell'avv. Michele Carnevale, tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti vantati da questo Ente nei confronti della CE.R.IN. S.r.l. con sede in Via Carbone n. 43, Bitonto (BA), concessionaria del servizio di servizio gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee, cui è già stata inoltrata più volte richiesta di versamento delle somme incassate per il servizio svolto, al netto dell'aggio concordato, giusto contratto Rep. n. 2167/2012.

CONSIDERATO che la soc. Tributi Service s.r.l. con sede in Roma, Via Boezio n. 4/C comunicava l'avvenuta scissione ex art. 116 D.lgs. n. 163/2006 del 15/09/2014, ed il subentro nella titolarità del contratto in oggetto, in essere tra questo Ente e la CE.R.IN. S.r.l., giusta nota prot. n. 12/2014, ricevuta in data 19/09/2014 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21677.

RAVVISATA, pertanto la necessità di integrare l'incarico già conferito all'Avv. Michele Carnevale, libero professionista del Foro di Bari, con studio in Bari alla Via Calefati n. 158, legale di fiducia di questa Amministrazione, con decreto n. 34/2016, conferendo al medesimo legale l'incarico di perseguire l'obiettivo di attivare tutte le possibili azioni nei confronti anche della società beneficiaria della scissione.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di integrare il proprio precedente decreto n. 34/2016, con il conferimento dell'incarico al medesimo legale di fiducia di questa amministrazione, affinché proponga tutte le azioni necessarie per il recupero dei crediti vantati da questo Ente nei confronti della CE.R.IN. S.r.l. con sede in Via Carbone n. 43, Bitonto (BA), anche nei confronti della soc. Tributi Service s.r.l. con sede in Roma, società beneficiaria della scissione.
- 2) stabilire che all'assunzione degli eventuali impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il predetto legale incaricato sia disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione, che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del servizio e dal legale incaricato, ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfettario pattuito. Si precisa, ad ogni buon conto, che la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

